

CONVENZIONE

TRA

MUSEO NAZIONALE ROMANO

E

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

Il Museo Nazionale Romano (di seguito denominato MNR) con sede a Roma, in Via di Sant'Apollinare, 8, C.F. 97902780580, legalmente rappresentata dal Direttore Prof. Stéphane Verger

e

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo con sede a Roma, Via Giulia 52, nella persona del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo

PREMESSO CHE:

- La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo con sede in Roma, Via Giulia 52, in data 07/06/2023 con nota n. 27459 inviata al Museo Nazionale Romano ha manifestato il desiderio di esporre presso le sale di rappresentanza reperti archeologici, per conferire pregio agli ambienti in questione svolgendo contestualmente un'azione di valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale, in considerazione del fatto che gli Uffici sono frequentati da numerose delegazioni italiane e straniere;
- La Direzione del Museo Nazionale Romano con nota MIC|MIC_MN-RM_U03|08/06/2023|0001534-P| [31.13.10/13/2023 ha comunicato la sua disponibilità a concedere in deposito temporaneo alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo alcuni beni archeologici facenti parte delle sue collezioni e attualmente non esposti al pubblico, al fine di favorirne la pubblica fruizione;
- La Direzione generale Musei e il Museo Nazionale Romano, dopo l'opportuno sopralluogo dei rispettivi funzionari, atto a valutare la sussistenza dei requisiti di idoneità degli spazi e delle condizioni di garanzia riguardo alla sicurezza e alla conservazione delle opere, hanno individuato i reperti archeologici da concedere in deposito temporaneo presso la sede della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (all.1);

VISTI:

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 che definisce la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone con esigenze specifiche;
- il Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante "Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti" e in particolare gli articoli 114 e 121 in quanto applicabili ai sensi dell'articolo 130 del citato D. Lgs 42/2004;
- il Regio Decreto 26 agosto 1927, n. 1917, relativo all' "Approvazione del regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico" e in particolare gli articoli 20 e 25;
- l'art. 42, comma 2, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

- la nota prot. n. 8417 del 4 giugno 2019 della Direzione generale Musei recante “Modalità e procedure di deposito di beni culturali afferenti ai Poli museali regionali e agli Istituti dotati di autonomia speciale presso musei ed enti locali o altre istituzioni”.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Oggetto e finalità

1. Il MNR affida in deposito alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ai fini esclusivi di valorizzazione e fruizione le opere di cui all'allegato 1 con relativi valori assicurativi, corredati dalle relative schede conservative, che costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 3 – Tutela

1. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è vietato qualsivoglia uso difforme delle opere in consegna incompatibile con la tutela e la conservazione della stessa.

2. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo si impegna a garantire le condizioni di idoneità degli spazi espositivi sul piano della conservazione e della sicurezza nel rispetto della normativa vigente, secondo le specifiche riportate nel “facility report” allegato quale parte integrante del presente atto.

3. Il MNR verificherà il regolare adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso sopralluoghi e si riserva la più ampia facoltà di adottare tutti gli interventi necessari, incluso il trasferimento ad altra sede delle opere concesse in deposito, ove non risultassero rispettate le condizioni di sicurezza, conservazione e fruizione previste dalla normativa vigente. Qualora, infatti, tali condizioni venissero a cessare anche parzialmente, e in caso di fatti gravi pregiudizievoli per la salvaguardia delle opere, il MNR provvederà all'immediata revoca del deposito della stessa.

4. Eventuali temporanei spostamenti, a qualsiasi scopo, dovranno essere comunicati e sottoposti a preventiva autorizzazione e supervisione del MNR.

5. Tutti i permessi di studio, pubblicazione, classificazione scientifica, nonché i permessi per le riprese fotografiche, cinematografiche, televisive e qualsiasi altro caso di riproduzione o intervento, oltre alla strategia di comunicazione sulle opere dovranno essere richiesti al MNR che provvederà all'autorizzazione di competenza, indicando, ove prescritto, entità e modalità di pagamento secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ART. 4 – Impegni delle parti

1. Il MNR provvederà a espletare le procedure di propria competenza e a fornire supporto tecnico-scientifico alle attività di valorizzazione.

2. Il MNR consegnerà le opere di cui all'all. 1, dopo l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria realizzati da una ditta specializzata in restauro di beni culturali i cui costi saranno a carico Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; gli interventi in questione saranno realizzati secondo le indicazioni e la supervisione di personale tecnico del MNR presso i locali del MNR.

3. Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo competono, per tutta la durata della presente convenzione, gli oneri di una adeguata conservazione delle opere, la copertura dei costi dell'assicurazione delle opere concesse in deposito relativa alla movimentazione e alla giacenza delle stesse nonché i costi relativi alla movimentazione delle opere affidata a ditta specializzata in fine art. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo si impegna a garantire le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli spazi espositivi come pure gli interventi di manutenzione e revisione degli impianti di sicurezza e rilevazione incendi che dovessero rendersi necessari.

5. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è responsabile di eventuali danneggiamenti riguardanti le opere depositate e si assumerà gli oneri degli eventuali interventi conservativi necessari a ripristinarne l'originaria condizione. A tale riguardo, le opere concesse in deposito saranno presa in carico dal Consegnatario pro tempore della sede di Via Giulia 52 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott. Giulio Tomei.

ART. 5 – Durata

1. La presente concessione in uso avrà la durata di anni quattro, a decorrere dal decreto di autorizzazione del deposito della competente Direzione generale Musei ed è rinnovabile con il consenso espresso delle parti. La durata e il rinnovo rimangono subordinati al rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione e la mancata osservanza di tale presupposto, come anche specificato nell'art. 3, è motivo di risoluzione della stessa.

2. Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC con avviso di ricevimento, nel rispetto di un preavviso di tre mesi.

Costituiscono parte integrante del documento i seguenti allegati:

ALL.1 _Elenco opere in deposito

All. 2 – Schede conservative delle opere

All. 3 – Facility Report

Roma, lì

Per il Museo Nazionale Romano

Il Direttore

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo